

**TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°  
ORDINANZA**

Il Giudice,  
dott. Massimo Moriconi,  
letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti <sup>1</sup> le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Con alcune premesse.

In particolare e specificamente allorché l'invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell'art.5 decr.lgs.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l'esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.

Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un'ottica non di preconcepito antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.

Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.1.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgs.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è **richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;** e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

All'udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire

---

<sup>1</sup> L'unico concreto profilo di danno, a prescindere dalla sussistenza o meno di inadempimenti contrattuali e professionali (che in se' non implicano l'accoglimento della domanda di risarcimento), descritto e documentato con sufficiente chiarezza e specificità dalla società attrice è quello di cui a pagina 5 della citazione (cartella di pagamento); in ordine alla quale va dimostrato anche l'effettivo pagamento, o in mancanza, escussione; **peraltro e per contro**, in relazione a tale capo di domanda, la convenuta, a seguito della violazione da parte sua della norma di cui all'art.167 cpc, rischia l'applicazione dell'art.115 cpc

l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91<sup>2</sup> e 96 III° cpc<sup>3</sup>.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

- **DISPONE** che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgs.28/2010, della controversia;
- **INVITA** i difensori delle parti **ad informare i loro assistiti della presente ordinanza** nei termini di cui all'art.4, co.3° decr.lgs.28/2010, e **specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona<sup>4</sup>, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;** riservandosi in caso contrario di convocare le parti;
- **INFORMA** le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
- **VA** fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.1.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;
- **RINVIA** all'udienza del 12.12.2016 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 26/10/2015

***Il Giudice***

***dott.cons.Massimo Moriconi***

---

<sup>2</sup> Art.91 co.1° seconda parte cpc : *se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92*

<sup>3</sup> Art.96 III° cpc: *in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*

<sup>4</sup> Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli